

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3544

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI,
CARRARA, LABELLARTE, MALAN, MANZELLA, IERVOLINO,
DATO, PAPANIA, MAFFIOLI, D’AMBROSIO, ROLLANDIN,
LIGUORI e PETERLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2005

Nuove norme in materia di sottrazione di minori

ONOREVOLI SENATORI. - Il numero delle sottrazioni internazionali di minori dal 1999 ad oggi è di 1267 casi, pari a circa 2280 minori. Se teniamo conto che i casi noti sono circa un terzo del totale, otteniamo la cifra di 6840 minori sottratti. Delle sottrazioni in Italia non ci sono dati ufficiali, ma ogni anno ci sono varie centinaia di bambini portati all'estero da uno dei due coniugi, segnatamente dal coniuge straniero qualora si tratti di matrimoni contratti tra italiani e stranieri, con i quali il coniuge italiano non riesce ad entrare in contatto o dei quali, nella peggiore delle ipotesi, non riesce ad avere nemmeno notizie.

Le sottrazioni vengono fatte nel 70 per cento dei casi dalla madre e nel 30 per cento dei casi dal padre. E quasi sempre dopo la sottrazione viene impedito al minore qualsiasi contatto con l'altro genitore e per aumentare il distacco non gli viene più insegnata la lingua dell'altro genitore se appartenente ad una nazionalità diversa. Gli strumenti per la soluzione dei casi di sottrazione internazionale di minori sono, come noto, la Convenzione europea del 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell'affidamento, la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori del 1980. Purtroppo, però, queste convenzioni non trovano sempre concreta ed efficace applicazione.

In particolare, avendo riguardo ai casi risolti con la Convenzione dell'Aja del 1980, nel 1999, su circa 80 casi avanzati, ne sono stati risolti solo 8, nel 2000 su 81 casi avanzati, ne sono stati risolti 10, in Germania nel 2002 su 140 casi avanzati, ne sono stati ri-

solti 69, sempre in Germania nel 2003, su 159 casi avanzati, ne sono stati risolti 57, in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja nel 1999, su 952, sono stati risolti 518 casi.

Il presente disegno di legge mira ad assicurare una tutela penale più efficace al minore e/o all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, tutore, al curatore o a che ne abbia la vigilanza o la custodia. La normativa penale attualmente in vigore, segnatamente, l'articolo 574 del codice penale, colloca il reato di «sottrazione di persone incapaci» nell'ambito dei «delitti contro l'assistenza familiare», anziché nel capo dei «delitti contro la libertà personale», dall'altro, ponendo come condizione di procedibilità dell'azione penale la querela da parte del genitore esercente la potestà, del tutore o del curatore, lascia alla discrezione di questi ultimi la valutazione sull'opportunità o meno di dare avvio ad un procedimento penale e, in particolare, limita del tutto il potere delle Forze dell'ordine nella repressione di reati particolarmente riprovevoli e di allarme sociale (si pensi, ad esempio, al genitore straniero non affidatario che porta il minore all'estero, negando all'altro finanche la possibilità di visita, oppure il recente caso di alcune nomadi che hanno tentato di sottrarre il minore alla madre).

A ciò si aggiunga che la sanzione stabilita nella reclusione da uno a tre anni non permette né l'arresto facoltativo in flagranza (ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale) né il fermo di indiziato di delitto (articolo 384 del codice di procedura penale). Il bene inteso come diritto del minore alla libertà di matrimonio e di scelte, all'autodeterminazione personale ed alla spontaneità oggi non è tutelato, anche se è in conte-

stabile che la libertà personale del minore, presente e futura, venga fortemente condizionata dalle scelte imposte dal genitore sottraente.

La coercizione nell'immediato è fortemente correlata alle fasce d'età dei soggetti sottraenti un minore di pochi mesi di vita non ha ancora una percezione strutturata dei luoghi abituali, pertanto la sottrazione non è legata ad un ambiente ma a delle persone (il genitore al quale viene sottratto ed il relativo ambito parentale). Ciò che oggi quindi si configura come reato di sottrazione (articolo 574 del codice penale) va quindi a ledere la sfera relazionale del soggetto sottratto. Un minore, anche se di poche settimane di vita, non sceglie volontariamente di interrompere ogni rapporto con un genitore, i nonni, gli zii, i cugini. Si tratta di un'imposizione coercitiva e violenta, anche se un bambino in tenera età non ha la capacità di discernimento necessaria a viverla come tale.

La consapevolezza di soggetti appartenenti a fasce d'età superiori è estremamente più strutturata e in proporzione all'età: comprensione e padronanza della lingua, spazi abitativi, scuola (personale docente e non docente, socializzazione con soggetti adulti legati ad un concetto di autorità diverso da quello, noto, della famiglia), rete parentale, rete sociale, religiose, attività extrascolastiche, eccetera. Anche per un minore sottratto all'età di pochi mesi, tuttavia, esistono delle riserve: il mero fatto che non possa manifestare il proprio disagio non significa che tale disagio oggettivamente non esista già

nell'immediato, e tanto meno esistono garanzie che il disagio non aumenti col crescere dell'età e della consapevolezza.

La soluzione prospettata dal presente disegno di legge è quella di riconoscere il minore e/o l'infermo di mente come soggetto di diritto, configurando il reato di chi intenda privarlo della libertà personale come ciò che realmente è *de facto et de iure*, vale a dire la violazione di un suo inalienabile diritto e non già la violazione di un diritto di chi ne abbia la vigilanza o la custodia. Pertanto il bene giuridico tutelato deve essere il diritto del minore e non il diritto del genitore esercente la potestà.

Appare dunque indispensabile, quindi, abrogare l'articolo 574 del codice penale e introdurre l'articolo 605-*bis* del codice penale stabilendo per tale reato la procedibilità d'ufficio ed aumentando la pena tanto nel minimo che nel massimo. In aggiunta, si è specificato che qualora il minore o l'infermo di mente sia sottratto a scopo commerciale si propone l'applicazione delle pene previste dall'articolo 630 del codice penale, vale a dire la reclusione da venticinque a trenta anni. E che per entrambi i tipi di reati di sottrazione previsti dal presente disegno di legge non si tenga conto delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62-62-*bis* del codice penale. L'inasprimento delle sanzioni penali e la possibilità di procedere d'ufficio, anche con il fermo e l'arresto, costituiranno indubbiamente un particolare deterrente nei confronti di chi sia intenzionato a commettere tale reato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Abrogazione dell'articolo 574
del codice penale)*

1. L'articolo 574 del codice penale è abrogato.

Art. 2.

(Sottrazione di soggetti incapaci di agire)

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è introdotto il seguente:

«Art. 605-bis. - *(Sottrazione di soggetti incapaci di agire)*. - Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini commerciali, si applicano le pene previste dall'articolo 630.

Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

